

**STATUTO
DELLA
"ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA"**

ART. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata
"ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA"
con sede in Trento, Via Conci, 86.

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo studio, alla diffusione ed all'applicazione della pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner per dare un contributo al rinnovamento dell'educazione e dell'organismo scolastico.

L'Associazione si propone di svolgere la sua attività mediante riunioni, conferenze, pubblicazioni, iniziative artistiche e ricreative, inoltre relazioni con persone, Scuole ed Enti interessati alla pedagogia.

L'Associazione si assume inoltre:

- la fondazione e/o la gestione di "Gruppi di Gioco", Asili e Scuole che applicano la pedagogia basata sui principi proposti da Rudolf Steiner;
- l'istituzione e eventuale gestione di servizi di accoglienza per la prima infanzia ivi compreso servizi di "Tagesmütter";
- l'organizzazione e/o la gestione di attività di formazione inerente la pedagogia sviluppatasi sulle indicazioni di Rudolf Steiner, per genitori, educatori, operatori, insegnanti.

L'Associazione svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito della Provincia di Trento.

L'Associazione è del tutto autonoma ed indipendente, non ha finalità di lucro, non persegue scopi di carattere politico, sindacale e religioso.

Delle attività proposte dall'Associazione possono fruire tutti i cittadini, senza distinzione di ceto sociale, di religione o di idee politiche.

L'Associazione opera con principi di solidarietà sociale e fra l'altro cercherà di sostenere anche economicamente allievi bisognosi che intendano frequentare i Gruppi di Gioco, gli Asili e/o la Scuola.

ART. 3

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, assumendo anche interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in enti ubicati nella Provincia di Trento, che svolgono attività affini all'attività sociale.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché donazioni, lasciti, legati ed eredità espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:

- quote sociali;
- eredità, donazioni, lasciti e legati, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- contributi di enti pubblici locali, nazionali ed internazionali.;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da manifestazioni, iniziative promozionali ed attività varie e dalle vendite occasionali di oggetti artigianali realizzati da amici, genitori e Soci;
- dalle rendite del patrimonio;
- erogazioni liberali e contributi degli associati, genitori degli alunni e di terzi;
- ogni altra entrata compatibile con il perseguimento degli scopi sociali e con l'art. 4 della legge n. 383 del 2000.

L'Associazione non potrà in alcun modo provvedere alla distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, sia in modo diretto che indiretto.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 5

L'esercizio sociale si chiude al 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà entro quattro mesi, o sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano, il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Viene garantita la pubblicità dei bilanci con i mezzi ritenuti idonei; in particolare saranno a disposizione degli Enti con i quali l'Associazione stipulerà convenzioni. Copia del Bilancio è inoltre a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 6 – SOCI

I Soci sono distinti in due categorie: Soci Ordinari e Soci Attivi.

Sono Soci Ordinari i genitori degli allievi degli asili e della scuola per la durata della frequenza scolastica degli stessi. Sono inoltre Soci Ordinari coloro che dichiarano di condividere gli scopi sociali e contribuire alla loro realizzazione, accettando i contenuti del presente statuto. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'Associazione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile all'assemblea dei soci.

Sono Soci attivi gli insegnanti per tutta la durata dell'insegnamento. Sono inoltre Soci Attivi coloro che prestano la loro opera con carattere di continuità per la direzione, l'organizzazione e la gestione dell'Associazione e delle sue attività, dopo almeno un anno di presenza come Socio Ordinario. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'Associazione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo .

I Soci Ordinari e Attivi sono tenuti al versamento della quota Sociale nella misura e entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari persone che abbiano particolari meriti verso l'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota Associativa e sono parificati ai soci ordinari.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni o mancato pagamento della quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi previa autorizzazione dell'Assemblea.

Gli Associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote sociali versate.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Attivi, Ordinari ed Onorari dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per approvare il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo. Elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti e decide eventuali modifiche allo Statuto.

Si esprime sugli indirizzi e direttive generali ed attività dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando il Consiglio stesso ne ravvisa la necessità, mediante affissione all'albo della sede sociale di avviso, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione e le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In

seconda convocazione l'Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. È facoltà di ogni Socio rappresentare altri due Soci a mezzo di delega scritta.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza degli Associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

La presiede il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e l'opera prestata volontariamente dagli Associati non può essere retribuita in alcun modo. È tuttavia previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai medesimi con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce natura e limiti.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, organo di riferimento per tutte le incombenze giuridiche ed amministrative.

È composto da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 7 (sette) Soci attivi, ordinari e onorari, più un numero massimo di due insegnanti con funzioni consultive, senza diritto di voto, nominati dal Collegio degli Insegnanti.

Fra i Soci da eleggere almeno due su cinque e tre su sette dovranno essere Soci Attivi di cui uno preferibilmente con competenza in campo economico ed amministrativo.

Il Consiglio viene riunito periodicamente dal presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri si provvede mediante surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, per cooptazione o per difetto con elezioni suppletive. I cooptati non potranno costituire la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinari dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e decide inoltre circa l'Amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate.

Il Consiglio Direttivo assume i compiti del Consiglio dell'Istituzione della scuola di cui all'art. 22 della L.P. 07.08.2006, n. 5, secondo quanto previsto dal regolamento interno di cui all'art. 12 del presente Statuto.

ART. 11

La direzione pedagogica delle istituzioni educative fondate e gestite dall'Associazione è affidata al "Collegio degli Insegnanti, sulla base di un regolamento interno di cui all'art. 12 del presente Statuto. Il Collegio degli insegnanti adotta il progetto pedagogica fondato sui principi proposti da Rudolf Steiner.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo in collaborazione con il Collegio degli Insegnanti redige un Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e da usare come riferimento per il funzionamento e la gestione delle istituzioni scolastiche.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo potrà affidare compiti specifici ai suoi membri o altri Soci o a persone esterne ritenute qualificate ad assolverli.

Tale possibilità potrà essere utilizzata anche mediante l'istituzione di gruppi di studio e di lavoro per settori specifici.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma Sociale.

La firma Sociale può essere delegata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice presidente.

ART. 15

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandata la verifica della contabilità e dell'amministrazione dell'Associazione, nonché il controllo dei bilanci predisposti dal consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque) membri, eletti anche tra non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni fatta salva la possibilità di revoca anticipata.

ART. 16

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere decisa dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Il Patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale operante in settore analogo, con sede in Provincia di Trento, e comunque a fini di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di liquidatore.

ART. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci sono tenuti a rimettere ogni decisione e/o controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti con altri Soci presso l'Associazione in relazione alle attività Sociali ad un arbitro amichevole compositore nominato su accordo tra le parti interessate alla controversia, e, in caso di disaccordo, dal Tribunale di Trento su ricorso della parte più diligente. L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura con l'obbligo di assicurare il contraddittorio.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di elaborare un Regolamento interno per regolamentare i rapporti fra i vari organi dell'Associazione anche in relazione a specifiche attività e funzioni particolari. Esso potrà avere effetto solo dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio agli specifici articoli del Codice Civile.

Versione aggiornata al 9 febbraio 2010